



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 maggio 2013 (06.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0155 (NLE)**

**9706/13
ADD 24**

**COEST 115
NIS 21
PESC 550
JAI 391
WTO 112
ENER 192**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	23 maggio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 289 final - Allegato III
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra - Allegato III

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 289 final - Allegato III

Bruxelles, 15.5.2013
COM(2013) 289 final

Allegato III

ALLEGATO

Allegati da I-B a I-D del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO III

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, dell'Accordi di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO

Allegati da I-B a I-D del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO III

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, dell'Accordi di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO I-B

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER IL COMMERCIO DI OGGETTI DA RIGATTIERE

Articolo 1

Le Parti hanno concordato le seguenti condizioni speciali per il commercio di oggetti da rigattiere negli scambi preferenziali tra le Parti:

1. Per gli oggetti da rigattiere (codice doganale ucraino 6309 00 00) l'Ucraina eliminerà i dazi doganali sulle importazioni, rispettando le seguenti condizioni:
 - fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina applica dazi all'importazione validi per il momento di entrata in vigore del presente accordo;
 - a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina, entro 5 anni, ridurrà i dazi sulle importazioni di 1 punto percentuale all'anno nei primi quattro anni e li abolirà entro la fine del quinto anno.
2. Insieme alla riduzione annua dei dazi all'importazione, l'Ucraina introdurrà il prezzo di entrata fissato in euro per chilogrammo di peso netto. Durante il periodo transitorio di eliminazione dei dazi, verranno imposti dazi doganali NPF sulle importazioni di prodotti il cui valore è inferiore al prezzo di entrata di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Il 1° gennaio di ogni anno l'Ucraina pubblicherà il prezzo medio annuo di due anni prima (Y-2) dei prodotti classificati ai codici doganali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Questa media costituirà la base per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti rientranti nel codice doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il prezzo di entrata stabilito sarà applicabile in tutto il territorio doganale dell'Ucraina per l'intero anno.
4. Il tasso del prezzo di entrata verrà definito come il 30% della media del valore doganale dell'anno precedente degli oggetti di cui ai seguenti codici doganali ucraini:

6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217.

5. Ogni anno l'Ucraina pubblicherà statistiche commerciali annuali sui quantitativi di prodotti importati rientranti nel codice doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ALLEGATO I-C

TABELLE DI SOPPRESSIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Nota: La tabella seguente si applica se l'anno di entrata in vigore (nel seguito denominato "EIV") dell'Accordo è compreso tra il 01/01/2013 e il 15/05/2014. Se l'EIV non dovesse aver luogo in questo lasso di tempo, la tabella dovrà essere ricalcolata in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa proporzione) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo.

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Bestiame e pelli non conciate													
Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
0102 90 05 00	Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 21 00	di peso non superiore a 80 kg	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 29 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 41 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 49 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 51 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 51 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
0102 90 59 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 61 00	Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 69 00	Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 71 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 79 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 90 00	Animali della specie bovina non domestica	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 10 00	Animali vivi della specie ovina: ovini di razza pura riproduttori	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 30 00	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 80 00	altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e dagli agnelli (non ancora usciti dall'anno)	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,7	2,5	1,2	0,0	v.

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
	altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate								5		5		allegato I-D
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4103 90	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D

Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
1204 00	Semi di lino, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	v. allegato

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
1207 99 97 00	Solo semi di colza	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	I-D

Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7202 99 80 00	nicel ferrocromo e altre ferroleghe	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7204 21	casami e avanzi di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 29 00 00	casami e avanzi di acciaio legato, ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 50 00 00	casami lingottati per rifusione di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7218 10 00 00	acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7401 00 00 00	metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
													D
7402 00 00	rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 12 00	barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 13 00	billette di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 19 00	rame raffinato, ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 21 00	leghe a base di rame-zinco (ottone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 22 00	leghe a base di rame-stagno (bronzo)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 29 00	altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405); leghe di rame e di nichel (cupronichel), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7404 00	casiami e avanzi di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7405 00 00	leghe madri di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7406	polveri e pagliette di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419 99 10 00	griglie e maglie in filo di rame	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 29 00 00	altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 39 00 00	altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7418 19 90 00	oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti domestici e loro parti, di rame (eccezzuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419	altri lavori in rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7503 00	cascami ed avanzi di nichel	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7602 00	cascami e avanzi di alluminio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7802 00 00 00	cascami e avanzi di piombo	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7902 00 00	cascami e avanzzi di zinco	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8002 00 00	cascami e avanzzi di stagno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8101 97 00	cascami e avanzzi di tungsteno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8105 30 00	cobalto e lavori di cobalto compresi i cascami e gli avanzzi di cobalto	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8108 30 00	titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzzi	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8113 00 40	cermet e lavori di cermet, compresi i cascami e gli avanzzi	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	

Cascami e avanzzi di metalli ferrosi

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7204 10 00	cascami e avanzzi di ghisa	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7204 30 00	cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 10	tomiture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 91	spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 99	spuntature di stampaggio o di taglio non in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 10	cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 30	cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7204 49 90 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati	tonnellata 9,5 euro per tonnellata	tonnellata 9,5 euro per tonnellata	tonnellata 7,5 euro per tonnellata	tonnellata 7,5 euro per tonnellata	tonnellata 5 euro per tonnellata	tonnellata 5 euro per tonnellata	tonnellata 3 euro per tonnellata	tonnellata 3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 50 00 00	cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato	tonnellata 9,5 euro per tonnellata	tonnellata 9,5 euro per tonnellata	tonnellata 7,5 euro per tonnellata	tonnellata 7,5 euro per tonnellata	tonnellata 5 euro per tonnellata	tonnellata 5 euro per tonnellata	tonnellata 3 euro per tonnellata	tonnellata 3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

ALLEGATO I-D

MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE

1. Nel corso dei quindici (15) anni seguenti all'entrata in vigore (nel seguito "EIV") dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D, in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera un livello di soglia (cfr. la tabella dell'allegato I-D).
2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del paragrafo 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al paragrafo 1.
3. L'Ucraina applicherà le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, appena possibile l'Ucraina notificherà per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione europea e a livello mondiale. L'Ucraina inviterà l'Unione europea a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non verrà presa alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.
4. L'Ucraina garantirà che le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili pubblicamente in tempo utile. L'Ucraina fornirà puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione europea e a livello mondiale.
5. L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.
6. Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei paragrafi da 1 a 3 saranno esentate da tale sovrapprezzo.

Tabella dell'Ucraina: merci, livelli di soglia e dazi di salvaguardia massimi

Nota: Le tabelle qui di seguito si applicano se l'EIV dell'accordo è compresa tra il 01/01/2013 e il 15/05/2014. Se l'EIV non dovesse aver luogo in questo lasso di tempo, la tabella dovrà essere ricalcolata in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo.

7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima di esportazione che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; L'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo; e così via fino all'EIV+15.

8. Per le pelli non conciate così definite:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101, 4102, 4103 90.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	25,0	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	12,50	11,25	10,00	8,75	7,50	6,25
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Maggiorazione massima	0,00	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	5,0	3,75	2,50	1,25	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	390,0	405,0	420,0	435,0	450,0
Maggiorazione massima	5,0	6,25	7,5	8,75	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

9. Per i semi di girasole, anche frantumati, così definiti:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 1206 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,5

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+ 7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

10. Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati così definiti:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+ 7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

dall'Ucraina all'OMC						
Anno (OMC)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

11. Per i cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV+10 ed EIV+15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore

massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV+10 fino a raggiungere 0 a EIV+15